

DELIBERA N. 10/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / WIND XXX

(GU14/533555/2022)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 28/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta nell'anno 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 22/06/2022 acquisita con protocollo n. 0195620 del 22/06/2022;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 28/02/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta i seguenti problemi nei confronti di Wind XXX, di seguito Wind, dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 22/06/2022; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 21/06/2022), quanto segue.

In data 30/04/2022 inviava formale reclamo nei confronti del comportamento tenuto da Wind.

In particolare, contestava, come spiegato più volte al servizio clienti, che il servizio di rete internet associato all'utenza 054XXXX798 (privata) cadeva spesso, senza possibilità di navigare e poter pertanto svolgere le normali attività lavorative.

Precisa che il disservizio, se pur in modo altalenante, è da riferirsi al periodo gennaio-febbraio 2022.

Inoltre, anche in data 16/02/2023 provvedeva a segnalare il disservizio al servizio clienti 159, senza tuttavia riuscire a parlare con nessuno.

Con la pec del 30/04/2022 chiedeva a Wind di voler procedere ad una verifica di quanto segnalato e di provvedere, senza ulteriore ritardo, ad avere una linea stabile e in modo costante e continuativo.

Ad oggi il reclamo di cui sopra risulta inevaso.

Wind, tuttavia, in data 12/04/2022 emetteva la fattura W22XXXXX614 di euro 536,70, addebitando tutti i costi di chiusura.

Peraltro, come specificato da Agcom con delibera n. 70/10/CIR, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori; le compagnie telefoniche, quindi, devono poter dimostrare le spese sopportate per procedere alla disattivazione di un'utenza.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 3, della legge 40/2007 (c.d. decreto "Bersani"), "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".

Segnala che vi sono moltissime pronunce del Corecom e delibere di Agcom in cui si condanna la riproposizione delle penali nella veste di costi di disattivazione (Agcom delibera n. 87/10/CIR; Corecom Toscana delibera n. 2/11; Agcom delibera n. 70/10/CIR; Agcom delibera n. 29/12/CIR; Agcom delibera n. 69/12/CIR; Corecom Calabria delibera n. 16/10; Corecom Emilia-Romagna delibera n. 2/11; Corecom Lazio delibera n. 11/10).

Ciò premesso, l'istante richiede:

- a) Storno di tutta la posizione debitoria sino a fine ciclo fatturazione;
- b) Indennizzo di euro 400,00 per malfunzionamento del servizio;
- c) Indennizzo di euro 500,00 per mancato riscontro alla Pec inviata a Wind.

2. La posizione dell'operatore

Wind, con memoria in data 31/08/2022, rileva l'infondatezza della domanda avanzata per le motivazioni di seguito esposte.

Alcuna segnalazione risulta indicata e/o allegata in istanza.

Inoltre, la comunicazione allegata del 30/04/2022 non solo non è mai pervenuta sui sistemi Wind XXX poiché inviata ad indirizzo errato e difatti non è allegata la conferma di ricezione, ma soprattutto è stata inviata quando l'utenza oggetto di vertenza non era già più attiva sui sistemi Wind XXX; altresì, nelle more, in data 04/05/2022, l'istante depositava anche l'UG.

Palese, quindi, la pretestuosità della suddetta vertenza e delle richieste presentate.

Chiede, pertanto, il totale rigetto delle richieste avanzate in quanto genericamente formulate e non adeguatamente motivate e provate.

Sul piano della ricostruzione della vicenda contrattuale, ribadisce che alcuna segnalazione perveniva in riferimento ad alcun disservizio sulla linea 054XXXX798, mentre in data 07/03/2022 perveniva una notifica di migrazione Wind Donating – Vodafone Recipient.

La Fase3 veniva accesa dall'OLO Recipient e veniva espletata in data 17/03/2022.

Il contratto 153XXXXXXXX859, riferito all'utenza 054XXXX798, veniva, quindi, disattivato (allegata schermata).

Nessun'altra segnalazione perveniva, se non il deposito dell'UG in data 04/05/2022.

A seguito della disdetta, veniva emessa la fattura n. W22XXXXX614 che riporta i canoni dell'utenza 054XXXX798 fino a chiusura del contratto, il costo di cessazione calcolato come da delibera, ovvero pari ad una mensilità, e le rate restanti del modem, il tutto come da condizioni di contratto sottoscritte.

Inoltre, la suddetta fattura riporta anche i canoni e le rate modem di altre utenze non oggetto di vertenza, ovvero la sim 388XXXX296 e l'utenza fissa 054XXXX271 (allegato print di cessazione utenza 054XXXX798).

Pertanto, a maggior ragione insiste sulla assoluta infondatezza di quanto richiesto da parte istante.

Richiama quanto precisato dall'Autorità nelle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (approvate con del. 276/13/CONS): “se dal comportamento tenuto dall'utente può desumersi un completo disinteresse per il servizio oggetto di sospensione o disservizio (ad es. perché per mesi o addirittura anni non ha reclamato o avanzato richieste in proposito) il calcolo dell'indennizzo va fatto decorrere dal momento in cui un simile interesse diventa attuale e viene manifestato attraverso un reclamo o altra forma di interlocuzione con l'operatore”.

In relazione al disservizio tecnico, richiama la normativa contrattuale nonché le previsioni della Carta Servizi che all'art. 9, in tema di irregolare funzionamento del servizio, prevedono espressamente che “Art. 9 - Irregolare funzionamento dei Servizi Base WINDXXX e WINDXXX BUSINESS si impegnano a risolvere eventuali guasti tecnici relativi ai servizi di telefonia mobile entro il primo giorno non festivo successivo alla segnalazione, quelli relativi ai servizi di telefonia fissa entro il quarto giorno non festivo successivo alla segnalazione. Nel caso di guasti di particolare complessità

l'impegno è di risolverli il più velocemente possibile. WIND XXX e WIND XXX BUSINESS sono obbligate ad intervenire in caso di irregolarità nel collegamento telefonico. Non sono di loro competenza eventuali guasti del terminale/modem, ove non espressamente disciplinato altrimenti nel contratto con il Cliente. Ove possibile, e nel rispetto della sua privacy, il Cliente sarà informato sui tempi necessari per l'intervento. Nei casi di manutenzione programmata potrebbe essere necessario interrompere momentaneamente il Servizio, ma i Clienti interessati saranno informati almeno con 24 ore di anticipo mediante uno dei seguenti mezzi di comunicazione: annunci sui quotidiani locali, affissioni o appositi messaggi sul terminale mobile o comunicazioni telematiche. Nel caso non siano osservati i predetti termini, fatte salve le situazioni di caso fortuito e/o forza maggiore, il Cliente ha diritto agli indennizzi previsti da questa Carta.”

Pertanto, evidenzia, il diritto del Cliente ad essere indennizzato nasce solo nel caso in cui WIND non abbia eliminato il disservizio entro il quarto giorno successivo a quello della segnalazione.

Rileva che, oltretutto, il servizio risulta utilizzato, come da traffico allegato e che le fatture emesse e ad oggi insolute si riferiscono ai canoni dell'utenza addebitati fino alla cessazione della stessa (e riferiti anche ad altre utenze non oggetto di vertenza).

Rileva altresì che i costi di disattivazione applicati all'istante sono dovuti in base a quanto previsto dall'art. 1 della Legge Bersani oltre che conformi con quanto sancito a livello di norma primaria in quanto sottoposti ad attenta analisi di vigilanza da parte dell'Autorità chiamata dalla stessa Legge a vigilare, ossia Agcom, e che la fattura per recesso anticipato è stata correttamente emessa in base a quanto disciplinato da Agcom con Delibera n. 487/18/CONS “Linee Guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione”.

Riporta poi quanto segue.

“6. PRODOTTI FORNITI DA WIND XXX

6.1 Per la fornitura dei Servizi, il Cliente potrà acquistare i Prodotti da WIND XXX, con pagamento del corrispettivo dilazionato in rate senza interessi. Tali Prodotti si distinguono in modem o router con funzionalità basilari (di seguito “Prodotti Base”) o modem o router con funzionalità evolute (di seguito “Prodotti Premium”). Il Cliente dovrà attrezzare, a propria cura e spese, i propri locali al fine di permettere la corretta installazione e/o applicazione dei Prodotti.

6.3 La durata della dilazione di pagamento dei Prodotti è pari a 24 o 48 rinnovi.

6.4 Disciplina della vendita da parte di WIND XXX dei Prodotti.

6.4.1 Il prezzo del Prodotto verrà dilazionato in 24 o 48 rate. Potrebbero, inoltre, essere previste due ulteriori rate, una rata iniziale ed una finale. Il pagamento della rata

iniziale, ove prevista, verrà effettuato al momento della sottoscrizione del Contratto direttamente presso il punto vendita WIND XXX o tramite circuito Pagobancomat/Carta di Credito o in contanti. Le restanti rate, inclusa l'eventuale rata finale, saranno pagate con addebito in fattura secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Contratto. L'eventuale rata finale sarà addebitata contestualmente all'ultima rata.

6.4.2 In caso di recesso da parte del Cliente o risoluzione del Contratto, WIND XXX addebiterà al Cliente, in un'unica soluzione, tutte le restanti rate dovute, inclusa l'eventuale rata finale, salvo diversa indicazione da parte del cliente al momento della sottoscrizione contrattuale, in corso di rapporto o nella comunicazione di recesso e quanto previsto al successivo articolo.

15. DURATA - PROROGA TACITA - RECESSO E CONTRIBUTI

15.1 Il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione del Servizio, se non diversamente previsto nelle specifiche condizioni dell'offerta, e successivamente si rinnoverà tacitamente a tempo indeterminato, salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto stesso. Nel caso in cui il Cliente disdica il Contratto, anche tramite un terzo operatore, gli verrà addebitata una commissione di importo quantificato secondo quanto indicato all'art. 15.5.

15.2 Il Cliente potrà recedere in ogni momento dal presente Contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni in una delle modalità indicate all'art. 15.4. In caso di presenza di rateizzazione di prodotti e/o servizi offerti congiuntamente al servizio principale, WIND XXX addebiterà al Cliente in un'unica soluzione, tutte le restanti rate dovute, inclusa l'eventuale rata finale, salvo diversa esplicita indicazione da parte del Cliente al momento della sottoscrizione contrattuale, in corso di rapporto o nella comunicazione di recesso da inviarsi anche in caso di passaggio ad altro operatore, con il medesimo preavviso (30 giorni).

15.5 Nel caso in cui il Cliente receda, anche tramite un terzo operatore, gli verrà addebitato un importo pari al valore minimo tra il "valore del contratto" ovvero l'importo pari ad una mensilità di canone che WIND XXX si aspetta di riscuotere) ed i "costi reali sostenuti da "WIND XXX" per la gestione della pratica come specificati di seguito o sul sito www.wind-xxx.it nella sezione della Trasparenza Tariffaria:

- Nel caso in cui la richiesta preveda il passaggio ad altro operatore (migrazione):- 94 euro in caso di servizio FTTH; 55 euro altrimenti. Nel caso in cui la migrazione verso altro operatore implichi la sola Portabilità del Numero verranno applicati i costi previsti per la cessazione, con le modalità di seguito descritte. Tale richiesta, infatti, comporta non solo la migrazione del numero, ma anche la cessazione degli altri Servizi attivati con "WIND XXX" sulla stessa linea.

- Nel caso in cui la richiesta preveda la cessazione del servizio senza riattivazione con altri: - 94 euro in caso di servizio FTTH; 66 euro altrimenti.

15.6 Qualora, in qualsiasi momento, il Cliente richieda una variazione del piano tariffario scelto o una modifica della consistenza dei Servizi offerti, potrà essere richiesto un contributo di cambio piano.

15.7 Il Cliente è tenuto a pagare il corrispettivo dei Servizi usufruiti, comprensivo di eventuali ratei di contributi fissi relativi al periodo di fatturazione in corso alla data di efficacia del recesso sino al successivo momento di effettiva disattivazione del Servizio.

Evidenzia che il cliente, nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto WIND XXX per l'attivazione delle utenze, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati.

Rispetto alla mancata risposta a reclamo, ribadisce che alcuna segnalazione è pervenuta sui sistemi Wind XXX (nella documentazione ufficiale di Wind XXX viene indicato l'indirizzo servizioclienti159@pec.windXXX.it).

Ribadisce altresì che, in ogni caso, non solo la richiesta ivi contenuta era pretestuosa poiché il contratto era già disattivato da oltre un mese, ma che, oltretutto, nelle more del "presunto invio" l'istante ha depositato un UG.

Infine, rileva che l'istante è ad oggi insolvente per la somma di € 536,70, correttamente fatturata.

3. La replica dell'istante

L'istante, con memoria di replica in data 26/09/2022, ribadisce la legittimità delle richieste avanzate con l'istanza.

Nel merito della richiesta di storno della posizione debitoria, precisa che si tratta, per la maggior parte, dei costi relativi alle rate del modem.

Ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 ottobre 2001 n.13533 (cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: cfr. sentt. nn. 2387/2004, 1743/2007, 9351/207, 26953/2008, 15677/2009 e 936/2010, nonché Cass., 20 gennaio 2015, n. 826), hanno stabilito che il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, o anche per l'inesatto adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare il mero inadempimento della controparte, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Evidenza di avere ripetutamente segnalato le problematiche relative alla copertura della rete, su tutto il contratto Wind XXX, avente Codice Cliente PIXXXXXX920 subendo gravi disagi in ragione del mancato funzionamento del servizio stesso.

Rileva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione, adottata con Delibera Agcom n. 179/03/ CSP, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni (articolo 3, comma 4), nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali e, in caso di disservizio, sono tenuti ad intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche riscontrate.

Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorché l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 del codice civile.

In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di avere adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio, non essendo sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici.

Ribadisce pertanto la totale responsabilità di Wind e, quindi, le richieste già avanzate.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte per i motivi di seguito precisati.

La richiesta sub a) non è accoglibile.

Risulta agli atti fattura (insoluta) di chiusura n. W22XXXXX614 emessa il 12/04/2022 per un importo (limitatamente alla linea 054XXXXX798, oggetto della presente vertenza, eccettuate dunque le altre due linee indicate) pari ad euro 254,37 e relativo, principalmente, alle rate residue del Modem e ai costi per attività di migrazione servizio verso altro operatore.

Ebbene, rispetto ad essa, Wind precisa in memoria quanto segue: "in data 07/03/2022 perveniva una notifica di migrazione Wind Donating – Vodafone Recipient. La Fase3 veniva accesa dall'OLO Recipient e veniva espletata in data 17/03/2022. Il contratto 153XXXXXXXX859, riferito all'utenza 054XXXXX798, veniva, quindi,

disattivato. Nessun'altra segnalazione perveniva, se non il deposito dell'UG in data 04/05/2022. A seguito della disdetta, veniva emessa la fattura n. W22XXXXX614 che riporta i canoni dell'utenza 054XXXX798 fino a chiusura del contratto, il costo di cessazione calcolato come da delibera, ovvero pari ad una mensilità, e le rate restanti del modem, il tutto come da condizioni di contratto sottoscritte."

Tale ricostruzione dei fatti, fornita da Wind, non risulta essere stata minimamente contestata dall'istante, il quale neppure, come si dirà diffusamente sub b) e sub c), risulta avere documentato alcun disservizio asseritamente patito, nè, tantomeno, provato l'effettivo invio di qualsivoglia segnalazione o reclamo.

Stante quanto riportato, la descrizione della vicenda offerta da Wind deve dunque intendersi confermata (principio di non contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità in ordine a quanto fatturato, la richiesta di storno della posizione debitoria avanzata dall'istante non può essere accolta.

La richiesta sub b) non è accoglibile.

Oltre, come si dirà, a copia di reclamo prontamente e correttamente inoltrato all'operatore per segnalare e contestare gli asseriti disservizi verificatisi tra gennaio e febbraio 2022 ed interessanti il servizio Internet associato all'utenza 054XXXX798 (secondo un consolidato orientamento, affinché l'operatore possa attivarsi per risolvere eventuali problematiche, è necessario che lo stesso sia messo dall'istante nella condizione di conoscerle a mezzo di formale reclamo inoltrato da quest'ultimo), l'istante, più in generale, non risulta, in effetti, avere depositato agli atti alcuna documentazione a supporto e conferma di quanto lamentato (ad esempio, possibili test NeMeSys), non avendo così minimamente assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente ex art. 2697 c.c. (ai sensi del quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"), criterio che assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico e che rappresenta il naturale discrimen che orienta il giudicante.

Deve, a tal riguardo, evidenziarsi che, qualora dalla documentazione prodotta agli atti (del tutto carente, come detto) non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse da parte istante circa i disservizi lamentati, non è possibile accogliere le domande dal medesimo formulate.

Nel caso di specie, poi, l'insufficiente e confusa esposizione dei fatti oggetto del procedimento, sia sotto il profilo della natura dei disservizi asseritamente subiti, che sotto il profilo della durata degli stessi, rende la domanda assolutamente indeterminata e dunque non accoglibile.

In altri termini, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del disservizio non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine a quanto richiesto.

Si richiama, altresì, l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR e delibera Corecom E-R n. 19/22).

Ciò premesso, si ribadisce pertanto l'impossibilità di accogliere la richiesta di indennizzo per malfunzionamento del servizio, avanzata dall'istante.

La richiesta sub c) non è accoglibile.

Agli atti risulta esclusivamente, come detto, copia di pec di reclamo recante data 30/04/2022, accompagnata da ricevuta di inoltro, ma non anche da ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione, per di più inoltrata ad un indirizzo (CUSTOMERCAREWINDXXXBUSINESS@PEC.WINDXXX) che Wind afferma espressamente in memoria non essere quello corretto (tale essendo: servizioclienti159@pec.windXXX.it), circostanza rispetto alla quale l'istante non risulta avere replicato nè chiarito alcunchè.

Alla luce di quanto risultante agli atti, l'effettivo e corretto inoltro (peraltro, del tutto tardivo) della suddetta pec di reclamo non può dirsi provato da parte dell'istante, pertanto, la relativa richiesta di indennizzo per asserito mancato riscontro ad essa da parte di Wind non può essere accolta.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di Wind XXX per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



Bologna, 28/02/2023

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi